

la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 6, nn. 3 e 4, nonché degli artt. 12, 13 e 16 della direttiva 92/43.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 146 del 21.6.2003.

3) La Commissione delle Comunità europee, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

4) La Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 146 del 21.6.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

10 gennaio 2006

nella causa C-178/03: Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 304/2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi — Scelta del fondamento normativo — Artt. 133 CE e 175 CE)

(2006/C 48/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-178/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 24 aprile 2003, nella causa tra **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig. G. zur Hausen, sig.re L. Ström van Lier e E. Righini) e **Parlamento europeo** (agenti: sigg. C. Pennera e M. Moore, successivamente da quest'ultimo e dal sig. K. Bradley), **Consiglio dell'Unione europea** (agenti: sig. B. Hoff-Nielsen e sig.ra M. Sims-Robertson, successivamente da quest'ultima e dalla sig.ra K. Michoel), sostenuti da: **Repubblica francese** (agenti: sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais), **Repubblica di Finlandia** (agente: sig.ra T. Pynnä), **Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord** (agente: sig.ra R. Caudwell, assistita dal sig. A. Dashwood, barrister), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 304, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, è annullato.

2) Gli effetti del regolamento verranno mantenuti sino all'adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su fondamenti normativi adeguati.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 dicembre 2005

nella causa C-344/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese (¹)

(«Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Caccia primaverile a certi uccelli acquatici»)

(2006/C 48/06)

(Lingua processuale: il finlandese)

Nella causa C-344/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1° agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e P. Aalto) contro Repubblica finlandese (agenti: sig.ra T. Pynnä), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo fornito la prova che, nell'ambito della caccia primaverile agli uccelli acquatici nella Finlandia continentale e nella provincia di Åland:

— la condizione prevista all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in previsione di una deroga, relativa all'assenza di una soluzione soddisfacente diversa dalla caccia primaverile, era soddisfatta per l'edredone, il quattrocchi, lo smergo minore, lo smergo maggiore, l'orco marino e la moretta, e che